



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO SEMPRE APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati del libero foro cui affidare in piena autonomia il patrocinio del Comune di Monterotondo nei casi in cui il Comune non possa essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica. L'elenco è unico, suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso.:

- **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:** Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.d.S.) - Corte di cassazione.
- **Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE:** Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello – Corte di cassazione.
- **Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Sez. Lavoro – Corte d'Appello – Corte di cassazione.
- **Sezione D – CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e Patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Corte di cassazione.
- **Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO:** Assistenza e patrocinio presso le Corti di giustizia Tributarie – Corte di cassazione.

2. Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta alcuna graduatoria di merito tra i professionisti. Definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per l'individuazione di professionisti cui affidare eventuali incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nelle controversie, di qualsiasi ordine e grado, che il Comune intende instaurare, ovvero in quelle in cui ha interesse a resistere.

Art. 2 – Requisiti

1. Possono presentare domanda gli avvocati del libero Foro in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'Albo degli Avvocati con anzianità di almeno tre anni;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - assenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
 - assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;





- assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità, o conflitto di interessi con il Comune, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico forense;
 - copertura assicurativa per rischi derivanti dall'esercizio della professione;
2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.
 3. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato mediante appositi controlli delle autocertificazioni anche nel corso del periodo di iscrizione all'elenco, comporta l'esclusione dall'elenco stesso.
 4. Nel caso venissero riscontrate falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione nell'elenco devono essere predisposte secondo l'apposito modulo pubblicato sul sito, datate e firmate digitalmente, indirizzate al "Servizio Affari Legali" ed inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.monterotondo.rm@pec.it;
2. L'interessato dovrà compilare in tutte le sue parti lo schema di domanda di partecipazione, con l'indicazione delle sezioni (max 3) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;
3. Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli avvocati ancorché aderenti ad associazioni o società di avvocati;
4. Ai fini della prima formazione dell'elenco, saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 18.07.2024. Le domande pervenute oltre tale termine verranno prese in considerazione nell'aggiornamento dell'elenco dei professionisti, che avrà cadenza semestrale.

Art. 4 – Documentazione da allegare alla domanda

1. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) curriculum vitae, nel quale dovranno essere indicate in modo dettagliato le esperienze professionali maturate, nonché gli eventuali titoli di specializzazioni, docenze, pubblicazioni nelle materie inerenti la sezione di attività professionale di interesse;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità del singolo professionista.

Art. 5 – Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. L'elenco, suddiviso nelle sezioni sopra indicate, sarà composto dai nominativi degli avvocati in possesso dei requisiti di ammissione.
2. I nominativi saranno inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico, per mera comodità di consultazione. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito.





3. L'elenco non costituisce una graduatoria e non presuppone alcuna procedura concorsuale, ma avrà la funzione di banca dati consultabile da parte dell'Ente al solo fine di scegliere l'avvocato al quale, nei casi previsti, affidare l'incarico di difesa legale dell'Ente.
4. L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun impegno da parte del Comune di Monterotondo nella scelta dell'avvocato. L'inserimento nell'elenco pertanto non garantisce all'avvocato iscritto di ottenere il conferimento di alcun incarico difensivo.
5. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione o la sospensione dall'elenco inviando apposita richiesta.
6. Il Comune di Monterotondo dispone la cancellazione d'ufficio, dandone tempestiva comunicazione al professionista, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - venir meno (anche temporaneo) dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale del Comune;
 - falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
 - mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato;
 - gravi inadempienze e/o illeciti anche per atti e fatti estranei all'attività professionale.
7. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, l'elenco dei professionisti sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".
8. Al professionista non ammesso verrà data apposita comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 6 - Validità dell'elenco

1. L'elenco ha durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione.
2. L'elenco è sempre aperto ed i soggetti interessati potranno presentare la propria domanda per tutto l'arco temporale di validità dello stesso.
3. L'elenco verrà aggiornato semestralmente, con l'inserimento dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7 - Eventuale affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi sono affidati con atto di Giunta Comunale, con congrua motivazione e previa richiesta del preventivo di spesa, nel rispetto dei seguenti principi:
 - foro di competenza della controversia;
 - sezione di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
 - incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie;
 - evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente assolti;





- rotazione tra gli iscritti, fatte salve eventuali motivate deroghe.
- 2. In caso di eventuale affidamento dell'incarico sarà necessario dichiarare:
 - il permanere dei requisiti di iscrizione,
 - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune;
 - di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune per la durata del rapporto instaurato
- 3. Il rapporto professionale tra l'avvocato ed il Comune a seguito del conferimento dell'incarico è disciplinato dal *“Regolamento per la disciplina dell'avvocatura del comune di Monterotondo e per il conferimento di incarichi ad avvocati esterni”* a cui si fa rinvio.

Art. 8 - Determinazione e liquidazione dell'onorario

1. Nell'atto con il quale viene conferito l'eventuale incarico dovranno essere indicati: l'oggetto e il valore della causa, nonché il compenso concordato.
2. La liquidazione dell'onorario avverrà a mandato concluso e dietro presentazione di regolare fattura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un acconto sull'importo concordato non superiore al 30%, oltre all'eventuale rimborso di spese anticipate.

Art. 9 - Trattamento dei dati

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

Art. 10 – Informazioni e norme di rinvio

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Il responsabile del procedimento di formazione ed aggiornamento dell'Elenco è il Funzionario del Servizio Affari Legali dott.ssa Alexia Malpicci.

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Comparto Funzioni Locali, al D.lgs. 36/2023 nonché al vigente *Regolamento per la disciplina dell'avvocatura del comune di Monterotondo e per il conferimento di incarichi ad avvocati esterni”*

Monterotondo, 27.06.2024

La Responsabile del Procedimento
d.ssa Alexia Malpicci

La Dirigente e Segretario Generale
d.ssa Giuseppina Antonelli

